



Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103

Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A

Sito-Web: www.iclandriano.edu.it

PEO:pvic81800a@istruzione.it; PEC: pvic81800a@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Statale di Landriano
Prot. 0014169 del 10/09/2024
VII (Uscita)

**A tutto il personale docente e non docente
dell'Istituto Comprensivo
di Landriano**

Al/Alla DSGA

Agli Atti

Al Sito WEB

**OGGETTO: DIRETTIVA INERENTE L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI –
A.S. 2024-2025**

PREMESSA

E' opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativo che contrattuale. In base a giurisprudenza consolidata, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all'art. 2048, 2° comma del Codice Civile. Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza."

E' necessario evidenziare che l'art. 2048, 3° comma del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

1. VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Sulla base delle disposizioni normative vigenti, la vigilanza sugli alunni rientra, con l'attività didattica e valutativa, tra i compiti fondamentali del docente ed è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi.

A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti oltre che degli allievi, la massima prudenza ed attenzione da parte di tutti i docenti soprattutto nei momenti critici della giornata (entrata, uscita, ricreazione, utilizzo servizi igienici).

Il personale ausiliario collabora nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per cambio ora o per prorogabili motivi personali.

I docenti di Ed. Fisica e di Alternativa alla Religione Cattolica si recheranno in aula a prendere la classe o parte di essa per accompagnarla in palestra o in laboratorio, evitando che gli alunni si muovano da soli lungo i corridoi e le scale.

L'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale. Il docente dell'ultima ora è tenuto alla sorveglianza degli allievi in uscita. Nel caso di alunni pendolari, farà fede l'autocertificazione dei genitori che autorizzano l'uscita da solo del minore. E' appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività



Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103

Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A

Sito-Web: www.iclandriano.edu.it

PEO:pvic81800a@istruzione.it; PEC: pvic81800a@pec.istruzione.it

scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche, o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico.

La competenza alla vigilanza degli alunni durante la pausa di ricreazione è affidata ai docenti in servizio in quel momento: essi dovranno rimanere, pertanto, all'interno della propria classe; nessun docente è comunque esonerato dall'impegno di sorveglianza alla ricreazione, specie negli spazi comuni, nei laboratori, nei corridoi o in palestra, dal momento che, in tali momenti destrutturati della giornata, si verificano la maggior parte degli infortuni e, pertanto, va aumentata l'attenzione da parte di tutto il personale scolastico.

2. INGRESSO ED USCITA DEGLI ALUNNI

Tutti i docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi nel proprio plesso **5 minuti prima** dell'orario di ingresso della propria sezione/classe; almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita per l'uscita degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, i docenti dovranno far preparare gli alunni, al fine di non creare gravi disservizi o ritardi al servizio. Al termine delle lezioni i docenti dovranno accompagnare gli alunni fino all'atrio o fino alla soglia dei cancelli e sorvegliarli attentamente fino alla presa in carico da parte dei genitori, di altro adulto delegato o addetto alla sorveglianza del servizio scuolabus.

Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni sono riportati nel calendario scolastico, approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 28/06/2024, consultabile sulla home page del sito istituzionale.

3. DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo (di metà mattina e del dopo mensa) è da considerarsi uno dei momenti di maggior rischio e pertanto la vigilanza va intensificata. In particolare:

- 1) i docenti, durante gli intervalli, non possono affidare alunni alla vigilanza continuativa dei collaboratori scolastici;
- 2) all'esterno dell'aula e/o dell'edificio (giardino di pertinenza del plesso), i docenti dovranno disporsi nello spazio delimitato in cui si trova la classe, in modo da controllare sempre da vicino gli alunni nei vari punti in cui si trovano; i collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni che, eventualmente, dovessero rientrare nell'edificio per andare ai servizi.

4. NEL CORSO DELLE LEZIONI

- a) Va osservata la massima puntualità nei cambi dell'ora e nella presa di servizio prevista nel corso della giornata scolastica. In caso di motivato ritardo di un collega impegnato in altra classe o in caso un docente fosse posto nelle condizioni di assentarsi momentaneamente, per necessità **improrogabili**, va coinvolto temporaneamente un collaboratore scolastico.
- b) E' vietato, durante le lezioni, mandare gli alunni fuori dall'aula per svolgere mansioni varie (a titolo esemplificativo, far fare fotocopie, consegnare moduli ai collaboratori scolastici, riporre materiali, ecc.)



Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103

Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A

Sito-Web: www.iclandriano.edu.it

PEO:pvic81800a@istruzione.it; PEC: pvic81800a@pec.istruzione.it

- c) Non è consentito far uscire dall'aula alcun alunno per scopo punitivo o per eseguire verifiche di recupero; è altresì vietato affidare gli alunni ai collaboratori scolastici per i medesimi motivi.
- d) In caso di infortunio di un alunno, il docente dovrà dimostrare di aver vigilato in modo adeguato e di evitato ogni situazione pericolosa prospettabile e prevedibile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al referente del plesso, il quale invierà immediata segnalazione scritta al Dirigente Scolastico.

5. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

6. VIGILANZA SUI MINORI DVA E BES

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

7. VIGILANZA IN PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI

Qualora talune attività inserite nel PTOF prevedano l'ingresso in classe di “esperti” a supporto dell'attività didattica, dovrà essere preventivamente richiesta, dai docenti della classe coinvolta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'“esperto” per la durata dell'intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell'attività didattica messa in atto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo Statale di Landriano (PV)

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV)- Tel. 038264103

Codice Fisc. 96067200186 – Codice Mecc. PVIC81800A

Sito-Web: www.iclandriano.edu.it

PEO:pvic81800a@istruzione.it; PEC: pvic81800a@pec.istruzione.it

8. SPOSTAMENTO ALUNNI

Gli alunni che si recano in palestra o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

9. RITARDI GENITORI

I docenti della prima e dell'ultima ora di lezione, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, devono garantire la vigilanza degli alunni, nel caso di ritardo dei genitori e dei mezzi di trasporto, così come prescritto dalla norma (sentenza della Corte di Cassazione n.21593/2017), ma all'interno delle pertinenze dell'edificio scolastico. Infatti, il controllo e la vigilanza, da parte dei docenti e dell'amministrazione scolastica non si deve interrompere mai fino a quando «gli alunni dell'Istituto non vengono presi in consegna dai genitori o adulti delegati o addetti allo scuolabus e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza (traditio)».

Il personale scolastico, dopo un primo periodo congruo di attesa, contatterà la famiglia e ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico al fine di provvedere in merito e in modo che i bambini siano prelevati in sicurezza.

10. FREQUENZE IRREGOLARI NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO.

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe dovrà dapprima avvisare per iscritto la famiglia dello studente; se il comportamento non viene modificato, il coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Castelluccia